MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 1

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuera' a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacita' di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installate e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione. L'abbonamento e' obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, per i fabbricati che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annuale non superiore a lire 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla qualita' e quantita' di filati da produrre.

Versione in vigore dal 19 dicembre 1953, non più in vigore dal 27 ottobre 1964 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-al-regime-fiscale-di-taluni-filati-di-fibre-tessili/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it